

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le nuove prestazioni di lavoro occasionali sono distinte secondo la modalità di utilizzo, che individua anche i possibili utilizzatori delle stesse:

- il **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (**privati cittadini**);
- il **Contratto di prestazione occasionale**, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, si devono intendere *“al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione”*.

Inoltre, l'INPS apporta un chiarimento in merito alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 54-bis. Qualora i prestatori di lavoro siano soggetti

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del **limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro**.

Limite orario all'utilizzo

Le prestazioni occasionali svolte da un prestatore nei confronti di un utilizzatore prevedono **due limitazioni**, che **operano congiuntamente**:

- deve essere rispettate il **vincolo** previsto in ordine ai **compensi** erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore (**2.500 euro netti**), fermo restando che
- le prestazioni devono comunque essere **limitate al massimo a 280 ore** nell'arco di un **anno civile**, ovvero al diverso limite previsto in ambito agricolo.

MODALITA' DI GESTIONE E REGISTRAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle prestazioni occasionali, l'INPS precisa anzitutto che tutte le operazioni, dalla registrazione degli utilizzatori e dei prestatori all'erogazione dei compensi, avverrà tramite **apposita piattaforma telematica** predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, al servizio *“Prestazioni Occasionali”*.

Gli **utilizzatori** e i **prestatori di lavoro** sono **abilitati** ad operare sulla piattaforma telematica per le operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori, nonché per effettuare le comunicazioni relative alle prestazioni lavorative:

- **accedendo** alla **piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali** (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

• **avvalendosi dei servizi di contact center INPS**, che gestiranno per conto dell'utente lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso, comunque, l'utente deve possedere le credenziali personali sopra indicate.

Posto che sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro dovranno indicare i loro dati nonché tutte le informazioni necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e dei connessi adempimenti Contributivi, l'INPS specifica alcune particolarità nella registrazione degli interessati.

Registrazione degli utilizzatori

All'atto della registrazione, gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al "*Libretto Famiglia*" o al "*Contratto per prestazioni occasionali*". Quest'ultima, prevede tre ulteriori opzioni tra le quali l'utilizzatore dovrà scegliere:

- Pubblica Amministrazione;
- Impresa agricola;
- Altro utilizzatore.

N.B.: nel Vs. caso "*Contratto per prestazioni occasionali*"; Altro utilizzatore.

Registrazione dei prestatori

Oltre ai dati anagrafici, il prestatore deve indicare l'IBAN del conto corrente sul quale l'Istituto provvederà a versare, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, i relativi compensi. Il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) al prestatore.

L'INPS preme sottolineare che, in ragione delle semplificazioni adottate, non può avere certezza della corrispondenza tra i dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, l'Istituto sollecita gli utilizzatori a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'IBAN.

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso a questi spettante.

Possono fare ricorso al "**Contratto di prestazione occasionale**":

- gli **utilizzatori** (intesi i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) **che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi;
- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;

- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

Nella fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale dovrà essere autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma informatica. Pertanto è necessario che Vi rivolgiate all'Uff. Paghe della Confartigianato per il calcolo della forza aziendale in quanto l'INPS indica alcune regole in merito che non vi riporto nel presente documento.

Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che la misura del compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell'importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro.

L'INPS precisa che il **compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiore a 4 ore.**

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- **33,0%**, a titolo di contribuzione IVS alla **Gestione Separata**;
- **3,5%**, a titolo di **premio assicurativo INAIL**;
- **1,0%**, a titolo di **oneri di gestione**.

In relazione al compenso minimo di 9,00 euro all'ora, pertanto, sono dovuti:

- 2,97 euro, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- 0,32 euro, a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 0,09 euro, a titolo di oneri di gestione.

Prestazioni occasionali in agricoltura

Regime dei compensi

Fermo restando che le prestazioni occasionali svolte in ambito agricolo sono soggette ai medesimi limiti di compensi previsti per la generalità delle attività lavorative svolte secondo tale tipologia, le stesse si differenziano in relazione al **compenso minimo orario** che l'utilizzatore deve corrispondere al prestatore di lavoro.

L'articolo 54-bis, comma 16, prevede infatti che nel settore agricolo, "*[...] il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*"

L'INPS, in merito, individua le retribuzioni orarie proprie degli operai florovivaisti, previste dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, quali retribuzioni minime di riferimento, in funzione dell'Area di appartenenza del lavoratore:

- area 1: **7,57 euro**;
- area 2: **6,94 euro**;
- area 3: **6,52 euro**.

Si ricorda che, secondo il suddetto CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti:

- all'area 1, appartengono i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione;

- all'area 2, fanno capo i lavoratori che svolgono compiti esecutivi non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica;
- all'area 3, appartengono i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Sul punto, l'Istituto ricorda che l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata della prestazione sia inferiore a 4 ore.

Posto che il compenso orario è liberamente deciso tra le parti, lo stesso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime orarie sopra indicate.

Comunicazione della prestazione all'INPS

Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all'obbligo di inviare un'unica comunicazione all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l'**indicazione giornaliera delle prestazioni**.

L'utilizzatore deve anche dichiarare, all'atto dell'effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie "particolari" di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali.

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca della dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Sono inoltre previste forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, che viene informato tramite e-mail, SMS o MyINPS:

- dell'invio di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- dell'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa nonostante la prestazione sia effettivamente avvenuta, il lavoratore ha la possibilità, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, di comunicare all'INPS l'effettivo svolgimento della prestazione; infine, la piattaforma telematica INPS consentirà, all'utilizzatore e al prestatore di lavoro, di comunicare all'Istituto la conferma dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo

giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI UTILIZZATORI

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori sono tenuti ad alimentare preventivamente il proprio **“portafoglio telematico”**, attraverso il versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l'assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L'INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

- versamento tramite il **modello F24Elementi Identificativi** (F24ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore, la seguente causale di pagamento per il **“Contratto di Prestazione Occasionale”**: **“CLOC”**, denominata **“Finanziamento del contratto di lavoro occasionale - art. 54- bis D.L. n. 50/2017”**;
- **strumenti di pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento **“pagoPA”** di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Tale modalità di pagamento non risulta ancora attiva, posto che l'Istituto assicura che lo sarà entro il mese di luglio 2017.

MODALITA DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

I pagamenti dei compensi per le prestazioni effettuate nell'ambito del **“Contratto di prestazione occasionale”** saranno effettuati **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.**

I pagamenti ai prestatori potranno avvenire:

- tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);
- in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni. Le spese di incasso (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale comunica la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Mediante la piattaforma informatica, il prestatore ha accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.